

SCHEMA DI CONTRATTO

CONDIZIONI SPECIALI E CONDIZIONI GENERALI

Parte Speciale

- Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione
- Articolo 2 S: Durata
- Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
- Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa
- Articolo 5 S: Assistenza
- Articolo 6 S: Penali
- Articolo 7 S: Verifica di conformità
- Articolo 8 S: Corrispettivo
- Articolo 9 S: Fatturazione e pagamento
- Articolo 10 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Parte Generale

- Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici
- Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali
- Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive
- Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza
- Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore
- Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
- Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti
- Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
- Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali
- Articolo 10 G: Garanzia definitiva
- Articolo 11 G: Recesso
- Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
- Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi
- Articolo 14 G: Foro esclusivo
- Articolo 15 G: Trattamento dei dati personali
- Articolo 16 G: Risoluzione

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

CIG: 7109664

TRA

il **Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori** – C.F.80115850580, con sede in Roma via S. Maria dell’Anima n. 10, qui rappresentato dall’arch. Giuseppe Cappochin nella sua qualità di presidente pro tempore e legale rappresentante, d’ora in poi denominato “CNAPPC” o “Committente”,

E

_____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, P.IVA _____, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

PREMESSO CHE

- a) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dal CNAPPC per la prestazione delle attività indicate nell’articolo 1 S;
- b) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la polizza assicurativa richiesta nonché e in particolare, la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante polizza fideiussoria per la cauzione definitiva avente numero _____, del valore di Euro _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- c) il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 7109664;
- d) il contratto si compone di “Condizioni generali del contratto”, “Condizioni speciali del contratto” e “Allegato Tecnico”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera “G”. Le Condizioni speciali, i cui articoli sono contraddistinti dalla lettera “S” e Allegato Tecnico si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale;

e) in caso di discordanza tra quanto previsto nell'Allegato Tecnico e nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nell'Allegato Tecnico; in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;

f) l'Impresa espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S – OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto: **servizi relativi alla rassegna stampa del CNAPPC.**

2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nell'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente atto.

3. E' designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il Sig. Raffaele Greco.

4. L'Impresa ha comunicato alla Committente il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S – DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata di anni 1 (uno), rinnovabile per ulteriori anni 1 (uno). L'avvio dell'esecuzione delle attività avviene nel rispetto del termine di cui all'art. 32, comma 13, D.Lgs. 50/2016.

2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Impresa.

3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di

sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Si precisa che, nei due mesi dalla stipula l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.

5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.

6. La Committente si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec all'Impresa, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l'Impresa è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente

ARTICOLO 3 S – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Il CNAPPC si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, di chiedere all'Impresa prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.

5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre all'Impresa un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Impresa se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Impresa, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

5. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 5 S – ASSISTENZA

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di assistenza per un periodo complessivo di un anno decorrente dalla data di stipula del contratto, rinnovabile per un ulteriore anno.

2. Il servizio di assistenza comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, al fine di rispettare i requisiti previsti all'Allegato Tecnico.

3. Il servizio di assistenza comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione di malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza.

4. Il servizio deve essere prestato in lingua italiana nel seguente intervallo temporale: da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00; sabato e domenica dalle 8.00 alle 13.00.

6. La data e l'ora della segnalazione del malfunzionamento al servizio di assistenza dell'Impresa vengono definite come ora di "apertura della chiamata".

7. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, l'Impresa si obbliga a confermare "la presa in carico del problema" mediante comunicazione via mail al soggetto da cui è partita la segnalazione (personale del CNAPPC, degli Ordini e delle Federazioni) entro 4 ore solari dall'ora di "apertura della chiamata".

8. La risoluzione del malfunzionamento e il ripristino del servizio dovrà avvenire entro e non oltre due giorni lavorativi.

9. Per ciascuna segnalazione sarà cura dell'Impresa produrre un Rapporto di Intervento che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- data e ora della segnalazione del malfunzionamento;
- nominativo del dipendente o della struttura che ha effettuato la richiesta;
- tipologia di malfunzionamento;
- descrizione del malfunzionamento riscontrato;
- data e ora della risoluzione del malfunzionamento.

10. Ove la risoluzione del malfunzionamento e il ripristino del servizio richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma, l'Impresa dovrà provvedere a ripristinare il servizio il prima possibile, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 6 S e l'elaborazione di un report con l'indicazione puntuale delle azioni intraprese al fine di rimuovere le criticità rilevate.

ARTICOLO 6 S – PENALI

1. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di cui al precedente articolo 5 S, si verifichi un ritardo rispetto alla presa in carico per la risoluzione dei malfunzionamenti, per ciascuna ora lavorativa di ritardo, calcolata sulla base del valore di quattro ore, relativamente allo slittamento della presa in carico dell'intervento, il CNAPPC applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo contrattuale relativo al servizio di cui all'articolo 8 S.

2. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate al CNAPPC nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.

3. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il CNAPPC si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere al CNAPPC l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso CNAPPC dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

5. Il CNAPPC, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui in

premessa, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

6. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'articolo 8 S, il CNAPPC ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 7 S – VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le attività volte alla Verifica di Conformità potranno essere effettuate con cadenza trimestrale per tutta la durata contrattuale a partire dalla stipula del contratto.

2. L'Impresa dovrà consegnare un "Calendario Operativo", contenente la proposta relativa alle modalità di esecuzione del servizio prevedendo un calendario di Verifiche di Stati di Avanzamento del Servizio con cadenza mensile.

3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.

4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata, con riferimento ai servizi di cui all'articolo 1 S, entro 10 giorni successivi al trimestre di riferimento per ciascun servizio.

5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

6. La Verifica di stato avanzamento del Servizio si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite nel rispetto del Piano di Collaudo.

7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'articolo 1 S da parte della Committente ed autorizzerà il Committente a procedere alla fatturazione del servizio reso.

8. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza trimestrale. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.

9. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi amministrativi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari ed i vizi tecnici entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni solari.

10. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 16 G, nonché dell'art. 1456 c.c.

11. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

12. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

14. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, D.Lgs. n. 50/2016.

15. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.

16. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'articolo 1 S.

ARTICOLO 8 S – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale onnicomprensivo fisso e invariabile, è pari a complessivi € _____,00= (euro _____/00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari a € _____,00= (euro _____/00).

2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 9 S – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 8 S, comma 1, l'Impresa potrà emettere fatture (mensili/trimestrali) posticipate a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'articolo 7 S.

2. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il CNAPPC procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

3. L'Impresa si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che il CNAPPC ha adottato.

4. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e smi.

5. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi sono stati consegnati al CNAPPC prima della stipula. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

ARTICOLO 10 S – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun

termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

Per il CNAPPC

Il Presidente

Arch. Giuseppe Cappochin

Per _____

Clausole ex art. 1341 e 1342

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato

quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate;

Articolo 1 S - Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S - Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Assistenza;

Articolo 6 S – Penali

Articolo 9 S - Fatturazione e pagamento;

Articolo 10 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti;

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 11 G - Recesso;

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi;

Articolo 14 G - Foro esclusivo;

Articolo 15 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo 16 G - Risoluzione.

L'Impresa

il legale rappresentante
